



Un'antica veduta del Palazzo Provinciale

# PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

## AUTOCERTIFICARE FACILE



***Guida all'autocertificazione  
a cura del Segretario/Direttore Generale  
Dott.ssa A. Liotta***



## ***Cos'è l'autocertificazione .***

L'autocertificazione è uno strumento che semplifica i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Consente di presentare, in luogo dei certificati, una dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, si attesti la condizione, lo stato e i requisiti personali, o i fatti di cui si è a diretta conoscenza.

Dal **1° gennaio 2012** le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere certificati e li possono rilasciare solo per uso tra i privati.



## ***Principali riferimenti normativi .***

I principali riferimenti normativi in tema di autocertificazione sono:

- ◆ **Legge 15 del 4 gennaio 1968** “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”;
- ◆ **Legge n. 241 del 7 agosto 1990** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- ◆ **Legge n. 675 del 31 dicembre 1996** “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- ◆ **Legge n. 127 del 15 maggio 1997** “Misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- ◆ **Legge n. 191 del 16 giugno 1998** “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;
- ◆ **DPR n. 403 del 20 ottobre 1998**: “Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”;
- ◆ **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84** “Attuazione del Decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998 n. 403”;
- ◆ **Circolare del Ministero dell’Interno del 2 febbraio 1999** “Decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 403”;
- ◆ **Decreto Legislativo 28 dicembre 2000 n. 443**: “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- ◆ **DPR 28 dicembre 2000 n. 444** “Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- ◆ **DPR n. 445 del 28 dicembre 2000** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- ◆ **Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196** “Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni;
- ◆ **Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82** “Codice dell’Amministrazione digitale”;

- **Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78** “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini” convertito con **Legge 3 agosto 2009 n. 102**;
- **Legge 30 luglio 2010 n. 122** di conversione del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78;
- **Decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159**;
- **Legge n. 214 del 22 dicembre 2011** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- Le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri interessati e della Prefettura, Ufficio territoriale di governo.



## **Autocertificare è semplice**

Il cittadino può dire finalmente addio a defatiganti file e perdite di tempo per ottenere, e poi produrre, i certificati, ma può dichiarare da sé, in carta semplice e sottoscrivere la dichiarazione così rilasciata, senza bollo, né autentica della firma.



## **La Formula**

- La dichiarazione da riportarsi su qualunque foglio di carta è la seguente:

*“Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  
 formazione, o uso, di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000,  
 n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento  
 eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal  
 controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle  
 dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)*

*Dichiara*

**(dopo la formula segue il contenuto delle dichiarazioni)**

*Data*

*Firma”*



## **Chi può autocertificare**



- I cittadini italiani;



- I cittadini dell'Unione Europea;



- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente ai dati certificabili o attestabili da parte di pubbliche amministrazioni italiane);

In questo ultimo caso, se la dichiarazione attiene stati, qualità personali e fatti, non verificabili da una pubblica amministrazione italiana, allora possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana che ne attesti la conformità all'originale.

***Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere alcun certificato in tutti i casi in cui si può autocertificare.***

I soggetti privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, a meno che non vi consentano.

## **Chi deve accettare l'autocertificazione**



- Tutte le amministrazioni pubbliche;



- Tutti i gestori di pubblici servizi, per esempio le aziende di trasporto, gli uffici postali, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade etc...



### **Attenzione!**

- I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione;
- I privati possono acconsentire, ma non vi sono obbligati;
- Le autocertificazioni non possono essere utilizzate in materia elettorale



## ***Le tipologie di autocertificazione***

Esistono due tipi di autocertificazioni:

### **Le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

**Sostituiscono i certificati e  
gli atti detenuti in archivi  
della Pubblica  
amministrazione**

### **Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

**Ineriscono stati,  
qualità personali  
(anche riferite ad altre  
persone) o fatti che  
siano di diretta  
conoscenza del  
dichiarante**

***Cosa autocertifica la dichiarazione sostitutiva di certificazione:***  
**(Art. 46 DPR 445/2000)**

- a) Data e luogo di nascita;
- b) Residenza;
- c) Cittadinanza;
- d) Godimento dei diritti civili e politici;
- e) Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) Stato di famiglia;
- g) Esistenza in vita;
- h) Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) Appartenenza ad ordini professionali;
- m) Titoli di studio, esami sostenuti;
- n) Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) Assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) Stato di disoccupazione;
- s) Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) Qualità di studente;
- u) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare di servizio;
- aa) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bbbis) Di non essere l'Ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- cc) Qualità di vivenza a carico;
- dd) Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;



**Attenzione!**

L'elenco di cui sopra è tassativo! Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere utilizzate solo per i casi sopraelencati!.

## ***Cosa autocertifica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:*** **(Art. 47 DPR 445/2000)**

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si può autocertificare:

- Stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante;
- Stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- Tutti gli stati, le qualità e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000;

## ***Come si fa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio:*** **(Art. 38 DPR 445/2000)**

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte in presenza del funzionario addetto a riceverle, previa identificazione del richiedente.

Possono essere anche trasmesse via FAX, posta etc.... allegando la fotocopia di un documento d'identità alla dichiarazione debitamente sottoscritta.



**Attenzione!**

La dichiarazioni sostitutive rivolte ai privati richiedono l'autentica della firma.



## ***Autentica firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio***

L' autentica di firma è necessaria solo:

- Se le dichiarazioni sono rivolte a soggetti diversi da una pubblica amministrazione;
- Se rivolte ad una pubblica amministrazione al fine di riscuotere per terzi benefici economici;



## Attenzione!

Non si può autocertificare:

- Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE (attestanti la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria che ne disciplina l'utilizzo), di marchi e brevetti;
- Manifestazioni di volontà o di impegno, oppure informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante;
- Un'attestazione che abbia ad oggetto eventi o fatti futuri;
- Dichiarazioni a contenuto negoziale.

## **Bollo**



Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo.



## ***Che cosa si intende per documento di identità***

Il documento quale mezzo di **identificazione della persona**, è la carta di identità; tale documento viene rilasciato al compimento dei 15 anni.

Per i minori di 15 anni si considera documento di identità il certificato di nascita con fotografia, dichiarato valido dalla Questura.

Ai sensi dell'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, l'identità può essere dimostrata con titolo equipollente alla carta d'identità, purché sia munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l'esibizione della tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza.

Il documento di identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Quindi, i dati attestati in un documento di riconoscimento, in caso di validità sono attestati mediante semplice esibizione. Se il documento non è in corso di validità, può, comunque, essere esibito per comprovare i dati contenuti, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non sono variati.



## ***Modalità di autocertificazione per chi non sa firmare***

Chi non sa firmare, o non può per un impedimento fisico, può autocertificare davanti a pubblico ufficiale che, accertata l'identità del dichiarante, attesta che la dichiarazione è stata resa davanti a lui, in presenza di un impedimento permanente a sottoscrivere.



Se l'impedimento è temporaneo, la dichiarazione può essere resa, al posto del dichiarante, da un parente, sempre nell'interesse del dichiarante, davanti a pubblico ufficiale che provvede ad accertarne l'identità.



## ***Validità temporale***

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.



## ***Autentica di copie***

E' possibile attestare che è conforme all'originale:

- La copia di un atto, o di un documento, rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
- La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio;
- La copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati;

Non è quindi più necessario fare autenticare le copie di questi documenti presso una pubblica amministrazione abilitata, o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata davanti al dipendente addetto, oppure presentata, o inviata con la fotocopia del documento di identità.

L'autenticazione della copia, invece, è necessaria per gli atti di origine privata, se non rientranti in quelli sopra elencati.



## ***Obblighi delle pubbliche amministrazioni***

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni.

Le certificazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Il pubblico dipendente che non accetta l'autocertificazione nei casi in cui la legge ne preveda la possibilità, incorre in violazione di doveri d'ufficio e sarà, quindi, soggetto a conseguenze disciplinari.

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà.



## ***Conviene dichiarare la verità!***

Se in seguito ai controlli l'amministrazione accerta che la dichiarazione non risponde al vero, e se quanto dichiarato (e risultato falso) è rilevante ai fini del beneficio ottenuto, la stessa deve disporre la revoca del beneficio.

In ogni caso, in presenza di dichiarazione mendace, anche non rilevante ai fini del provvedimento, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.



## ***Come comportarsi in caso di rifiuto di autocertificazione***

In caso di rifiuto all'accettazione di autocertificazione da parte di un pubblico dipendente, basta segnalare l'accaduto al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura della provincia in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, richiedendo, al contempo, al dipendente responsabile le ragioni del rifiuto.

Se entro trenta giorni dalla richiesta (che va effettuata per iscritto) il pubblico ufficiale non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, o del rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni previste dalla legge.

La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, o altro.

Quindi, il cittadino che si vede rifiutata la propria autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva (sempre che sia possibile e rientri nei casi previsti dalla legge) si troverà nelle condizioni di denunciare l'omissione di atti d'ufficio.



## ***Vantaggi per il cittadino***



- Minore perdita di tempo e di denaro;



- Minori file agli sportelli;



- Procedure più semplici e veloci;